



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il
10 LUG 2014 N. 1382 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

fino al **25 LUG 2014**

Li **10 LUG 2014**

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 68 del **08 luglio 2014**

OGGETTO: Casulli Antonia c/Comune di Castellaneta. Giudice di Pace di Taranto. Affidamento incarico a legale di fiducia per la difesa di questo Ente.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che

- E' stato notificato a questo Ente, in data 22/05/2014, prot. gen. 12837 in pari data, atto di citazione da parte di Casulli Antonia, rappresentata e difesa dall' Avv. Felix Garzelli, per il risarcimento dei danni da insidia stradale costituita da un tombino *sopraelevato rispetto al manto stradale, tale era preceduto da un anomalo avvallamento ed entrambi non erano né prevedibili né segnalati*, che reca le seguenti conclusioni:
".....Accertato e dichiarato il nesso di causalità tra il fatto e l'evento denunciato in atto di citazione, Accertato e quantificato il danno subito dal veicolo di proprietà dell'attore in seguito al sinistro di cui è causa in complessivi euro 850,00 Condannarsi il convenuto, quale Ente obbligato alla manutenzione delle strade, al risarcimento del danno in favore dell'attrice pari ad euro 850,00= , quale. somma derivante dalla differenza tra il valore di mercato dell'auto dopo l'occorso sinistro e il ricavato della vendita, oltre interessi, nonché di quella ulteriore di euro 122,00- per le spese sopportate per il soccorso stradale intervenuto. Spese e compensi come per legge.

RAVVISATA la necessità di costituirsi nel giudizio avanti al Giudice di pace di Taranto per la difesa di questo Ente.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Angelo Dragone, del Foro di Taranto, con studio in Taranto alla Via De Cesare n. 3.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l.g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *...la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che “la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. I, 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005 n. 12868)”*. Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente ratione materiae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: *“La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1.”*

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”*;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- 1) di costituirsi nel giudizio promosso avanti al Giudice di Pace di Taranto, con atto notificato in data 22/05/2014, prot. gen. 12837 in pari data, atto di citazione da parte di Casulli Antonia, rappresentata e difesa dall' Avv. Felix Garzelli, per il risarcimento dei danni da insidia stradale;

- 2) di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Angelo Dragone, del Foro di Taranto, con studio in Taranto alla Via De Cesare n. 3.;
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)

